



Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden
Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun
Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni

Revisione totale della legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria (LGVF; CSC 710.100)

Sinossi

diritto vigente – bozza del nuovo diritto con spiegazioni

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
--------------------------	-----------------------	-------------

I. Campo di validità e principi della gestione finanziaria	I. DISPOSIZIONI GENERALI	
	1. Obiettivi e campo d'applicazione	
<p>Art. 1 Campo d'applicazione</p> <p>² Essa fa stato per l'Amministrazione cantonale, per i suoi istituti non autonomi, nonché per il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo.</p> <p>³ Per i comuni e gli istituti autonomi di diritto pubblico, nonché per la Cassa cantonale di disoccupazione fanno stato per analogia le direttive sulla conduzione della gestione finanziaria, nella misura in cui non ci si trovi in presenza di disposizioni e circostanze speciali.</p>	<p>Art. 1 Campo d'applicazione</p> <p>¹ Essa fa stato per le autorità cantonali e l'amministrazione, per i loro istituti non autonomi, nonché per il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo.</p> <p>² Per gli istituti autonomi di diritto pubblico, nonché per la Cassa cantonale di disoccupazione le direttive sulla conduzione della gestione finanziaria fanno stato per analogia, per quanto non vi siano disposizioni o condizioni speciali.</p> <p>³ Per i comuni politici la legge vale a condizione che non vi siano disposizioni cantonali divergenti o che la legge stessa non preveda delle eccezioni. Per i comuni patriziali, nonché per le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni le direttive sulla conduzione della gestione finanziaria fanno stato per analogia.</p>	<p>Nel capoverso 1, per una descrizione più precisa vengono menzionate separatamente anche le autorità cantonali, composte da Gran Consiglio e Governo.</p> <p>Già oggi la legislazione sulla gestione finanziaria vale per analogia e in via sussidiaria per i comuni (cfr. le ulteriori indicazioni nel messaggio quaderno n. 2/2004-2005, pag. 111 seg.). In base al campo di applicazione dell'art. 1 della legge sui comuni, la validità della LGVF è inoltre sempre stata intesa in senso più ampio essendo di principio rilevante anche per i comuni patriziali, le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni (cfr. messaggio quaderno n. 20/2008-2009, pag. 1215).</p> <p>Finora vi era una determinata incertezza sulla validità "per analogia" della LGVF nei comuni politici. Con la regolamentazione nel cpv. 3 viene statuito che la legislazione cantonale sulla gestione finanziaria deve in generale valere anche per i comuni politici, ciò permette così di eliminare l'incertezza giuridica. Questa validità generale viene spezzata unicamente se nella legge stessa o in altre leggi cantonali sono statuite disposizioni divergenti o complementari per i comuni politici. Disposizioni comunali divergenti dalla presente legge vengono abrogate al più tardi alla scadenza del termine transitorio di cinque anni (cfr. art. 35). La presente legge deve essere concretizzata con un'ordinanza sulla gestione finanziaria specifica per i comuni.</p> <p>Per quanto riguarda i comuni patriziali, nonché le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni, la legge si limita a una validità per analogia. In questo modo le prescrizioni cantonali valgono per tutte le fattispecie della gestione finanziaria e contabile. Le fattispecie che interessano unicamente il comune politico, p.es. la riscossione di imposte, l'articolazione funzionale del piano contabile MCA, gli indicatori finanziari armonizzati, non sono rilevanti per i comuni patriziali, nonché per le corporazioni regionali e di co-</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
		<p>muni. In generale, alla presentazione dei conti di questi enti non vengono posti requisiti eccessivi. Tuttavia, anche qui vengono prescritti degli standard minimi, disciplinati dal Governo in un'ordinanza. Per quanto riguarda le organizzazioni regionali occorre osservare la riforma territoriale.</p>
	<p>2. Definizioni</p>	
<p>Art. 10 Beni finanziari ed amministrativi</p> <p>¹ I beni finanziari si compongono di quei valori patrimoniali che non servono direttamente all'adempimento di compiti pubblici e possono essere alienati senza pregiudicare l'adempimento dei compiti. Ne fanno parte anche gli acquisti provvisori di terreno, per quanto questi siano alienabili.</p> <p>² La decisione d'investimento e di alienazione di beni finanziari e la riassunzione di capitale di terzi rientra nella competenza del Governo. Esso può delegare questa competenza per affari di minore portata al Dipartimento delle finanze e dei comuni.</p> <p>³ I beni amministrativi comprendono quei valori patrimoniali che servono direttamente e per un periodo relativamente lungo all'adempimento di compiti pubblici. Essi si compongono in modo particolare di beni materiali, sussidi agli investimenti, nonché prestiti e partecipazioni, se con ciò influisce negli interessi cantonali.</p> <p>⁴ Se il bisogno di un valore patrimoniale per l'adempimento di un compito pubblico viene definitivamente meno, il</p>	<p>Art. 2 Beni finanziari e amministrativi</p> <p>¹ I beni finanziari si compongono di quei valori patrimoniali che possono essere alienati senza pregiudicare l'adempimento dei compiti pubblici.</p> <p>² I beni amministrativi comprendono quei valori patrimoniali che servono direttamente e per un lungo periodo all'adempimento di compiti pubblici.</p> <p>³ Se il bisogno di un valore patrimoniale per l'adempimento di un compito pubblico viene definitivamente meno, l'esecutivo, in competenza esclusiva, trasferisce questo valore nei beni finanziari.</p>	<p>La definizione di beni finanziari e amministrativi corrisponde dal punto di vista materiale alle prescrizioni del MLGF (art. 3). In parte, nella LGVF le definizioni sono formulate più precisamente. Per questa ragione viene in sostanza ripreso il testo attuale. A titolo di novità, le competenze nell'art. 10 cpv. 2 LGVF vengono disciplinate nella sezione VII.</p> <p>Analogamente al MLGF, la legge deve fissare esclusivamente i criteri di assegnazione.</p> <p>Nel cpv. 2 viene ripreso il contenuto della disposizione dell'art. 3 cpv. 2 MLGF. Si è di fronte a un compito pubblico se un compito viene espressamente attribuito da una legge all'ente pubblico. La sola azione nell'interesse pubblico o la sola intenzione di influire nell'interesse pubblico non bastano a costituire un compito pubblico.</p> <p>Il cpv. 3 corrisponde all'art. 10 cpv. 4 LGVF.</p> <p>Oltre ai beni finanziari e amministrativi, la legge sui comuni (LCom; CSC 175.050) conosce anche le categorie di patrimonio "cose destinate all'uso pubblico" e "patrimonio di godimento" (cfr. art. 27 segg. LCom). Il patrimonio di godimento rappresenta o beni amministrativi o (in caso di trasferimento) beni finanziari. Laddove il patrimonio di godimento non viene inserito nel bilancio, esso va indicato nell'allegato. Il patrimonio di godimento trasferito va trattato e inserito a bilancio come bene finanziario. In questo contesto va osservato l'art. 38 LCom (conto dei ricavi delle vendite di terreno) e la relativa prassi di contabilizzazione.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>Governo trasferisce questo valore nei beni finanziari.</p>		
<p>Art. 9 Uscite ed entrate</p> <p>¹ Viene considerata uscita l'impiego di beni finanziari per l'adempimento di compiti pubblici.</p> <p>² Le entrate sono costituite da quei movimenti finanziari che accrescono i beni finanziari.</p>	<p>Art. 3 Entrate, uscite e investimenti</p> <p>¹ Le entrate sono pagamenti di terzi, che incrementano i beni finanziari o che vengono prestati per finanziare i beni amministrativi.</p> <p>² Le uscite sono pagamenti a terzi, che riducono i beni finanziari o il vincolo di beni finanziari per l'adempimento di compiti pubblici.</p> <p>³ Un investimento è una pratica finanziaria con la quale viene creato un valore liberamente realizzabile.</p>	<p>Le definizioni di uscite ed entrate nell'art. 4 MLGF vengono in sostanza riprese e formulate con termini più semplici e precisi.</p> <p>La definizione di "uscita" nel capoverso 2 è intesa in modo tale che essa viene generata con l'assunzione di un impegno o con un'uscita di beni finanziari. Una garanzia vincolante di un sussidio cantonale rappresenta dunque un'uscita in senso finanziario e presuppone un relativo credito di preventivo. La seconda frase del cpv. 2 del MLGF è già disciplinata nell'art. 93 cpv. 3 della Costituzione cantonale ("Ogni uscita presuppone una base legale, un decreto di concessione del credito e un'autorizzazione al pagamento") e non va perciò ripresa.</p> <p>Liberamente realizzabile significa che il valore patrimoniale può essere alienato senza compromettere l'adempimento dei compiti pubblici. In questo caso si tratta di beni finanziari.</p>
<p>Art. 25 Spese vincolate e nuove</p> <p>¹ Una spesa viene considerata vincolata se:</p> <p>a) essa può venire decisa in via definitiva dal Gran Consiglio o dal Governo;</p> <p>b) è prescritta in linea di massima e a seconda dell'entità da norma giuridica o sentenza giudiziaria;</p> <p>c) è indispensabile per l'adempimento efficace di compiti amministrativi prescritti dalla legge e se serve segnatamente all'acquisizione e al rinnovo di risorse di personale e di materiale necessarie per l'attività amministrativa;</p> <p>d) in caso di misure edilizie è necessaria per la manutenzione e senza essenziale modifica di destinazione</p>	<p>Art. 4 Uscite liberamente determinabili e vincolate</p> <p>¹ Un'uscita viene definita liberamente determinabile se per quanto riguarda il suo ammontare, il momento dell'esecuzione o altre modalità essenziali vi è una libertà d'azione relativamente grande.</p> <p>² Un'uscita viene considerata vincolata se non è liberamente determinabile.</p>	<p>La differenziazione tra nuove uscite e uscite vincolate è fondamentale per importanti questioni di diritto finanziario come ad esempio l'ordinamento delle competenze o il referendum finanziario. In fin dei conti, la decisione se un'uscita sia nuova o vincolata va sempre presa caso per caso. Ogni volta che all'autorità decidente spetta una libertà d'azione relativamente grande in relazione all'entità dell'uscita, al momento dell'esecuzione o ad altre modalità essenziali, va ipotizzata una nuova uscita.</p> <p>Conformemente all'art. 5 MLGF, per il concetto di "nuova uscita" si opta per la designazione "uscita liberamente determinabile". Questa nuova formulazione viene ripresa.</p> <p>Nella legge si rinuncia a elencare casi concreti di uscite vincolate. Questo elenco concretizza il principio e, a titolo di novità, va ripreso nell'ordinanza. Dal punto di vista del contenuto è in accordo con la giurisprudenza del Tribunale federale, nonché con il MLGF.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>per lo sfruttamento adeguato della sostanza edificata esistente;</p> <p>e) è necessaria per la continuazione o lo scioglimento di contratti d'affitto esistenti, conclusi allo scopo di adempiere compiti statali;</p> <p>f) concerne le spese di pianificazione e di progettazione per la preparazione di un progetto.</p> <p>Sono vincolati anche tutti gli ammortamenti e interessi.</p> <p>² Una spesa viene considerata nuova, se per quanto riguarda la sua entità, il suo previsto effetto, la data della sua attuazione o altre modalità essenziali vi è una libertà d'azione relativamente grande.</p>		
	II. GESTIONE DELLE FINANZE	
	1. Principi	
<p>Art. 4 Parsimonia, economicità, efficacia e finanziamento</p> <p>¹ Sono consentite unicamente le spese necessarie e sostenibili. Per ogni progetto si deve optare per una soluzione la più efficace ed economica possibile.</p> <p>² Per tutti i progetti finanziariamente efficaci all'indirizzo del Gran Consiglio il Governo indica le loro conseguenze economiche e finanziarie. Esso enuncia il genere di finanziamento.</p> <p>Art. 5 Finanziamento per causalità e compenso dei vantaggi</p>	<p>Art. 5 Principi della gestione finanziaria</p> <p>¹ La gestione finanziaria si conforma ai principi della legalità, dell'equilibrio della gestione finanziaria, della parsimonia, dell'urgenza, dell'economicità, del principio di causalità, del compenso dei vantaggi, del divieto della destinazione vincolata di imposte principali e dell'orientamento ai risultati.</p> <p>² L'allestimento del preventivo e la presentazione dei conti si orientano ai principi di annualità, specificazione, universalità, essenzialità, chiarezza,</p>	<p>Il cpv. 1 corrisponde all'art. 9 cpv. 1 MLGF.</p> <p>I cpv. 2 e 3 riassumono i principi degli attuali art. 5, 6 e 17 LGVF.</p> <p>Il principio dell'orientamento ai risultati è sensato anche dal punto di vista dei comuni, non va però interpretato nel senso che vi sia l'obbligo di introdurre la nuova gestione pubblica oppure preventivi globali con mandati di prestazioni.</p> <p>Mentre nel preventivo l'attenzione è rivolta all'annualità e alla specificazione, a titolo di novità, nella presentazione dei conti viene posto l'accento sulla limitazione del periodo e sull'essenzialità.</p> <p>Ai sensi della trasparenza dei costi, all'interno dell'Amministrazione cantonale viene tenuto un adeguato calcolo dei costi e delle prestazioni. Questo impegno viene fissato a livello di ordinanza.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>¹ Chi causa particolari provvedimenti e spese, nonché chi usufruisce di particolari prestazioni deve di regola assumersi le spese. In casi di rigore il Governo può autorizzare delle eccezioni.</p> <p>² I vantaggi economici da istituzioni pubbliche o disposizioni devono essere compensati se esigibili.</p> <p>Art. 6 Principi del controllo di prestazioni e finanze</p> <p>Per il controllo di prestazioni e finanze a livello dell'Amministrazione fanno inoltre stato in particolare i seguenti principi economico-aziendali:</p> <p>a) orientamento ai risultati; b) determinazione delle prestazioni da fornire sotto forma di prodotti e gruppi di prodotti; c) unione tra le prestazioni sotto forma di gruppi di prodotti e i mezzi finanziari.</p> <p>Art. 17 Conto delle spese e delle prestazioni</p> <p>I servizi tengono un conto adeguato delle spese e delle prestazioni.</p>	<p>trasparenza dei costi, confronto, costanza, continuità ed espressione al lordo.</p> <p>³ La contabilità e la presentazione dei conti avvengono secondo i principi generalmente riconosciuti.</p>	<p>Tra i principi generali della contabilità e della presentazione dei conti rientrano i principi dell'universalità, dell'esattezza, della tempestività e della verificabilità.</p>
<p>Art. 2 Base legale per spese</p> <p>¹ Ogni spesa presuppone che essa costituisca la conseguenza immediata o prevedibile di leggi o di decreti di credito soggetti a referendum. Una base legale è data anche quando si tratta di una spesa vincolata.</p>	<p>Art. 6 Base legale per spese</p> <p>Ogni spesa presuppone che essa sia la conseguenza immediata o prevedibile di leggi o di decreti di credito soggetti a referendum.</p>	<p>La disposizione precisa i requisiti posti alla base legale ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 della Costituzione cantonale.</p> <p>A titolo di novità, l'attuale capoverso 2 dell'art. 2 LGVF concernente la competenza del Gran Consiglio per l'autorizzazione di spese senza base legale viene inserito nella sezione "VII. Competenze cantonali".</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>² Il Gran Consiglio può:</p> <p>a) decidere spese ricorrenti fino a 50 000 franchi per unità e anno e spese una tantum fino a 100 000 franchi, qualora servano all'adempimento di un compito costituzionale;</p> <p>b) decidere spese nell'ambito della collaborazione e del coordinamento intercantionali, qualora collabori almeno la metà dei Cantoni interessati;</p> <p>c) decidere spese nell'ambito della collaborazione e del coordinamento internazionali.</p>		
	2. Piano dei compiti e finanziario	
<p>Art. 18 Pianificazione dei compiti e finanziaria</p> <p>¹ Il Cantone provvede ad una pianificazione dei compiti e finanziaria integrata.</p> <p>² Il programma di Governo e il piano finanziario devono essere allestiti ogni quattro anni. Essi servono al controllo a medio termine di prestazioni e finanze.</p> <p>³ Il Gran Consiglio fissa valori indicativi politico-finanziari per l'allestimento del preventivo annuo, tenendo conto dei principi della gestione finanziaria.</p> <p>⁴ Il programma di Governo e il piano finanziario devono essere rielaborati ogni anno ai sensi di una pianificazione continua. I risultati devono essere comunicati al Gran Consiglio.</p>	<p>Art. 7 Scopo e procedura</p> <p>¹ Il programma di Governo e il piano finanziario devono essere allestiti ogni quattro anni. Essi servono alla pianificazione e al controllo a medio termine di prestazioni e finanze.</p> <p>² Il programma di governo e il piano finanziario devono essere rielaborati ogni anno ai sensi di una pianificazione continua.</p> <p>³ Il Governo fissa standard minimi per il piano finanziario dei comuni politici. Non è prescritto un programma di governo. Comuni patriziali, organizzazioni regionali e corporazioni di comuni non devono né allestire un programma di governo, né un piano finanziario.</p>	<p>Le disposizioni attuali relative alla pianificazione dei compiti e finanziaria dell'art. 18 LGVF vanno riprese nella nLGF. È tuttavia possibile rinunciare a riprendere l'art. 18 cpv. 1 LGVF. Il mandato per un piano dei compiti e finanziario integrato è già fissato nell'art. 62a della legge sul Gran Consiglio (CSC 170.100).</p> <p>Una pianificazione finanziaria rappresenta uno strumento adatto per evitare in particolare sviluppi negativi della gestione finanziaria. In questo senso anche i comuni devono tenere un'adeguata pianificazione finanziaria. Per contro per i comuni politici non è imperativo un programma "di governo". I comuni patriziali, le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni sono inoltre esonerati anche dalla pianificazione finanziaria.</p> <p>L'art. 7 viene completato dall'art. 31 nLGF concernente le competenze.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni								
<p>Art. 21 Preventivo</p> <p>¹ Il preventivo è strutturato secondo l'organizzazione dell'Amministrazione e la struttura dei gruppi di prodotti.</p> <p>⁵ Eventuali riduzioni globali di crediti di determinate unità organizzative o campi di attività, effettuate dal Gran Consiglio, devono essere stabilite dal Governo in riferimento ai crediti. Questa concretizzazione necessita dell'approvazione della Commissione della gestione.</p> <p>⁶ Se fino al 31 dicembre dell'anno precedente il Gran Consiglio non approva parti del preventivo o il preventivo nella sua totalità, per le parti non ancora approvate fa stato la proposta del Governo. Finché il preventivo non viene approvato nella sua totalità, possono venire effettuate soltanto spese necessarie e urgenti.</p>	<p>3. Preventivo</p> <p>Art. 8 Scopo e procedura</p> <p>¹ Il preventivo serve alla gestione a breve termine di prestazioni e finanze. Esso va approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>² Se entro il 31 dicembre dell'anno precedente non è stato presentato un preventivo, fino alla sua completa approvazione possono essere effettuate solo le spese necessarie e urgenti.</p>	<p>Il cpv. 1 dell'art. 8 nLGF corrisponde all'art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 prima frase MLGF.</p> <p>Nel cpv. 2 nLGF viene ripreso il contenuto della disposizione dell'art. 21 cpv. 6 LGVF. Essa disciplina il caso in cui il preventivo non venga completamente approvato. Dal punto di vista del contenuto essa riprende l'art. 14 cpv. 2 MLGF.</p>								
	<p>4. Conto annuale</p>									
<p>Art. 8 Struttura</p> <p>¹ Il Cantone tiene un conto amministrativo, delle giacenze, di finanziamento e del flusso di fondi.</p> <p>² Il conto amministrativo è composto dal conto di gestione corrente e dal conto degli investimenti. Esso contiene tutte le uscite e le entrate per l'adempimento dei compiti pubblici, come</p>	<p>Art. 9 Contenuto</p> <p>¹ Il conto annuale contiene i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilancio; b) conto economico; c) conto degli investimenti; d) conto dei flussi monetari; e) allegato. <p>² Il bilancio, il conto economico e il</p>	<p>Gli elementi chiave del conto annuale vengono ripresi nella legge in base all'art. 22 MLGF. L'ordinanza sulla gestione finanziaria disciplina i contenuti in dettaglio.</p> <p>Il MCA2 usa in parte una nuova terminologia per le diverse componenti del modello contabile:</p> <table border="0" data-bbox="1205 1273 1877 1396"> <tr> <td>Terminologia attuale</td> <td>Terminologia nuova</td> </tr> <tr> <td>consuntivo</td> <td>conto annuale</td> </tr> <tr> <td>conto delle giacenze</td> <td>bilancio</td> </tr> <tr> <td>conto capitale</td> <td>conto economico</td> </tr> </table>	Terminologia attuale	Terminologia nuova	consuntivo	conto annuale	conto delle giacenze	bilancio	conto capitale	conto economico
Terminologia attuale	Terminologia nuova									
consuntivo	conto annuale									
conto delle giacenze	bilancio									
conto capitale	conto economico									

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>pure il rimanente deprezzamento e l'afflusso di valore.</p> <p>³ Il conto delle giacenze contiene, fra gli attivi, i beni finanziari, i beni amministrativi, gli anticipi per finanziamenti speciali e tutt'al più il disavanzo di bilancio. Fra i passivi vi sono il capitale di terzi, gli impegni per finanziamenti speciali e il capitale proprio.</p> <p>⁴ Il capitale di terzi comprende i debiti, gli accantonamenti ed i passivi transitori.</p> <p>⁵ Il capitale proprio è formato dalle eccedenze dei ricavi del conto di gestione corrente ed è utilizzato per coprire le eccedenze di spesa del conto di gestione corrente.</p>	<p>conto degli investimenti sono strutturati secondo il piano contabile del modello contabile armonizzato 2 (MCA2).</p> <p>³ Il conto economico e il conto degli investimenti vanno presentati come nel preventivo.</p>	<p>conto amministrativo conto economico / conto degli investimenti</p> <p>conto di flusso del capitale conto dei flussi monetari</p> <p>conto di finanziamento viene a cadere</p> <p>Per la trasparenza e la garanzia della funzione di gestione del Gran Consiglio è importante che il conto economico e il conto degli investimenti vengano presentati allo stesso modo del preventivo. Solo così è possibile verificare il rispetto dei limiti di credito autorizzati con il preventivo.</p>
	<p>Art. 10 Affari straordinari</p> <p>Spese e ricavi, nonché uscite ed entrate per investimenti sono considerati straordinari se non sono prevedibili e se si sottraggono a possibilità d'influsso e di controllo oppure se non rientrano nel settore operativo.</p>	<p>L'articolo riassume l'art. 24 MLGF (concernente il conto economico) e l'art. 25 MLGF (concernente il conto degli investimenti).</p> <p>Il conto economico va chiuso a più livelli. Al primo livello deve essere presentata una chiusura accurata dal punto di vista economico-aziendale, paragonabile a quella di altri enti pubblici. A un altro livello devono essere rilevate registrazioni motivate dalla politica finanziaria, nonché affari che non hanno a che vedere con l'attività vera e propria. Viene descritto quando una spesa e un ricavo possono essere considerati straordinari.</p>
<p>Art. 14 Impegni eventuali</p> <p>Le fidejussioni, altre garanzie e messe in pegno a favore di terzi vengono dichiarate quale impegno eventuale nell'appendice al messaggio sul consuntivo.</p>	<p>Art.11 Allegato</p> <p>¹ L'allegato del conto annuale</p> <p>a) riassume i principi della presentazione dei conti, compresi i principi essenziali per l'iscrizione a bilancio e la valutazione;</p> <p>b) contiene la documentazione del capitale proprio;</p> <p>c) contiene lo specchietto degli</p>	<p>L'allegato rappresenta una parte centrale delle novità del MCA2. Appare dunque necessario presentare le componenti dell'allegato nella legge. La disposizione viene sostanzialmente ripresa dall'art. 27 MLGF (allegato) e dall'art. 56 MLGF (perimetro di consolidamento). Invece di un consolidamento oneroso e difficilmente interpretabile, il Governo vuole migliorare la trasparenza con un'ampia elencazione delle partecipazioni nell'allegato.</p> <p>I contenuti presentati al cpv. 1 lettere a) – f) vanno disciplinati a livello di ordinanza. Nel quadro dell'OGFC, il Governo vuole anche fissare chiari valori limite per i concetti indeterminati come "partecipazione o influenza determi-</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
	<p>accantonamenti; d) contiene lo specchio delle partecipazioni e delle garanzie, nonché un elenco dei grandi beneficiari di sussidi; e) contiene lo specchio degli investimenti; f) contiene ulteriori indicazioni importanti per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e dei ricavi, degli impegni e dei rischi finanziari.</p> <p>² Nello specchio delle partecipazioni vanno presentati tutti gli istituti di diritto pubblico il cui ente responsabile è l'ente pubblico. Vanno inoltre indicate tutte le organizzazioni nelle quali esiste una partecipazione determinante o che possono essere influenzate in modo determinante.</p> <p>³ Vanno anche presentate tutte le organizzazioni alle quali vengono versati considerevoli sussidi d'esercizio.</p> <p>⁴ Nello specchio delle garanzie vanno indicate tutte le organizzazioni nei confronti delle quali vi sono considerevoli impegni dell'ente pubblico.</p>	<p>nante" (cpv. 2) e "considerevoli sussidi d'esercizio e impegni" (cpv. 3 e 4).</p> <p>Per quanto concerne la presentazione degli istituti di diritto pubblico, nonché delle partecipazioni e anche dei grandi beneficiari di sussidi del Cantone, si rimanda al rapporto del Governo sulla public corporate governance del 7 settembre 2010 (messaggio n. 6/2010-2011; pag. 421 segg.), in particolare agli allegati C e D.</p> <p>Capoverso 2: per quanto riguarda gli istituti di diritto pubblico non è né la partecipazione determinante, né l'influenza determinante il criterio decisivo, bensì il fatto che il Cantone è l'ente responsabile.</p> <p>Questa partecipazione determinante può consistere in un ente/organizzazione sia di diritto privato, sia di diritto pubblico. Nel caso in cui l'ente pubblico possa influenzare in modo determinante un concordato, ciò andrebbe indicato nello specchio delle partecipazioni. Se l'ente pubblico, in base alla sua quota al disavanzo d'esercizio o in base ad altri criteri (p.es. numero di studenti o casi), presta un considerevole sussidio d'esercizio, un simile concordato andrebbe indicato sia nello specchio delle partecipazioni (cfr. cpv. 2), sia tra i grandi beneficiari di sussidi (cfr. cpv. 3).</p> <p>Capoverso 4: nello specchio delle garanzie vanno presentate tutte le fattispecie dalle quali in futuro può risultare un considerevole impegno per l'ente pubblico. Vi rientrano in particolare gli impegni eventuali e altri fatti a carattere eventuale. La garanzia dello Stato conformemente all'art. 5 della legge sulla Banca cantonale grigione è il principale impegno eventuale. Già oggi nel consuntivo gli impegni vengono presentati in modo completo.</p> <p>Dal punto di vista dei comuni, per lo specchio delle partecipazioni vanno considerati in particolare gli enti esterni (cfr. art. 63 LCom), nonché le forme di collaborazione intercomunale (cfr. art. 50 LCom). Con lo specchio delle garanzie viene creata trasparenza sui fatti dai quali in futuro potrebbero risultare importanti impegni per l'ente pubblico. La relativa documentazione è parte integrante di un sistema di preallarme, del quale i comuni necessitano per poter mantenere in equilibrio sotto la propria responsabilità le finanze comunali.</p> <p>Tra le indicazioni supplementari conformemente al cpv. 1 lett. f rientrano anche le indicazioni sul patrimonio di godimento che non è stato inserito a bilancio (cfr. spiegazioni relative all'art. 2).</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
	5. Equilibrio della gestione finanziaria e limitazione dell'indebitamento	
<p>Art. 3 Equilibrio della gestione finanziaria</p> <p>¹ Il conto di gestione corrente deve essere mantenuto in equilibrio a media scadenza. All'atto di stabilire il preventivo e il tasso fiscale si deve tenere conto dello sviluppo economico e del capitale proprio. Al riguardo occorre considerare il presunto scarto dell'atteso risultato del conto.</p> <p>² A media scadenza l'aumento delle spese cantonali non deve essere percentualmente superiore rispetto all'incremento economico.</p> <p>³ In tempi favorevoli dal profilo congiunturale si deve mirare ad eccedenze dei ricavi del conto di gestione corrente, le quali dovranno essere utilizzate per coprire i disavanzi in tempi finanziariamente difficili.</p> <p>⁴ Un eventuale disavanzo di bilancio deve essere ridotto ogni anno di almeno il 25 per cento con un'aliquota lineare. I rispettivi importi vanno inseriti nel preventivo.</p>	<p>Art. 12 Equilibrio della gestione finanziaria</p> <p>¹ A medio termine il risultato del conto economico deve essere equilibrato.</p> <p>² A medio termine l'aumento delle spese non può essere percentualmente superiore rispetto all'incremento economico.</p> <p>³ In tempi favorevoli dal profilo congiunturale si deve mirare a eccedenze dei ricavi nel conto economico, le quali dovranno essere utilizzate per coprire i disavanzi in tempi finanziariamente difficili.</p> <p>⁴ All'atto di stabilire il preventivo e il tasso fiscale si deve tenere conto di questi principi.</p> <p>⁵ Se il bilancio presenta un disavanzo di bilancio, questo va ammortizzato annualmente di almeno il 20 per cento del valore residuo. I relativi contributi devono essere considerati nel preventivo.</p>	<p>Le prescrizioni relative all'equilibrio della gestione finanziaria vengono riprese in sostanza dall'art. 3 LGVF. Esse vanno un pò oltre quelle del MLGF (art. 33). Sono fissati in particolare anche gli obiettivi di mantenere possibilmente stabile a lungo termine la quota statale e di gestire una politica finanziaria con effetto anticiclico grazie a un aumento delle uscite possibilmente costante.</p> <p>Il capoverso 5 disciplina il freno all'indebitamento. Viene ripresa la formulazione dell'art. 33 MLGF. Va osservato che può risultare un disavanzo di bilancio anche in caso di capitale proprio a destinazione vincolata. Si opta per un ammortamento degressivo del disavanzo di bilancio, poiché in caso di una regola di ammortamento lineare ogni disavanzo andrebbe documentato e ammortizzato singolarmente nell'anno in cui è stato generato, ciò che significherebbe un onere contabile eccessivo.</p>
	III. DIRITTO IN MATERIA CREDITIZIA	
	1. In generale	
Art. 22 Crediti	Art. 13 Credito	Le disposizioni sui crediti sono disciplinate negli art. 17, 19 e 36 MLGF.

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>¹ I crediti devono essere limitati allo stretto necessario e calcolati o stimati accuratamente. Essi non possono essere trasferiti da un anno all'altro e possono essere utilizzati unicamente allo scopo designato nel preventivo.</p> <p>Art. 7 Principi</p> <p>⁴ Vale il legame qualitativo, quantitativo e temporale degli importi inseriti nel preventivo.</p>	<p>¹ Un credito è l'autorizzazione a contrarre impegni finanziari per un determinato scopo fino a un determinato importo.</p> <p>² I crediti vanno richiesti prima di contrarre nuovi impegni e vanno fissati sulla base di stime accurate del bisogno previsto.</p> <p>³ I crediti vanno decisi sotto forma di crediti d'impegno, crediti aggiuntivi, crediti di preventivo o crediti suppletivi.</p>	<p>Per l'obbligo di chiedere crediti suppletivi è determinante il saldo del totale del gruppo di prodotti, nonché gli importi corrispondenti dei crediti individuali.</p> <p>Vengono indicati come finora quali crediti individuali i contributi del conto di gestione corrente o del conto economico e del conto degli investimenti, le relative entrate, speciali voci relative a entrate e uscite al di fuori dei servizi, uscite per investimenti per edifici cantonali e per la costruzione di strade, mutui e partecipazioni, nonché crediti d'impegno e crediti vincolati.</p>
	<p>2. Credito d'impegno e credito aggiuntivo</p>	
<p>Art. 27 Credito d'impegno</p> <p>¹ Il credito d'impegno autorizza l'assunzione di impegni finanziari per uno scopo specifico e fino ad un determinato importo.</p> <p>³ Le prestazioni annue si conformano di principio ai mezzi stanziati nel preventivo. I crediti di preventivo vengono registrati in conti separati. In caso di mandato di prestazioni pluriennale della Confederazione o del Gran Consiglio la prestazione annua si conforma allo stato del mandato.</p> <p>⁴ Il credito d'impegno viene meno se non viene utilizzato oppure se il suo scopo è raggiunto.</p> <p>⁶ Se il credito d'impegno contiene una clausola del livello dei prezzi, esso aumenta o diminuisce in proporzione</p>	<p>Art. 14 Credito d'impegno</p> <p>¹ Il credito d'impegno deve essere deciso quale credito d'opera o credito quadro.</p> <p>² Le prestazioni annue si conformano al credito individuale.</p> <p>³ Il credito d'impegno viene meno se non viene utilizzato oppure se il suo scopo è raggiunto.</p> <p>⁴ Se il credito d'impegno contiene una clausola del livello dei prezzi, esso aumenta o diminuisce in proporzione alla variazione dell'indice. Se viene deciso un credito netto con una clausola del livello dei prezzi, esso aumenta o diminuisce in proporzione alla variazione del credito lordo, purché i contributi di terzi non siano indicizzati.</p>	<p>Le formulazioni vengono riprese in parte dalla LGVF e in parte dal MLGF. L'art. 14 si orienta soprattutto all'art. 27 LGVF.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>alla variazione dell'indice. Qualora venga deciso un credito netto con una clausola del livello dei prezzi, esso aumenta o diminuisce in proporzione alla variazione del credito lordo, qualora non siano indicizzati i contributi di terzi.</p>		
<p>Art. 27 Credito d'impegno</p> <p>² Un credito d'impegno deve di regola essere deciso sotto forma di importo lordo. Può essere deciso un importo netto, se l'ammontare dei contributi di terzi è stato garantito in modo giuridicamente valido oppure se il credito viene accordato con riserva di determinate prestazioni da parte di terzi.</p>	<p>Art. 15 Credito lordo o credito netto</p> <p>Un credito d'impegno deve di regola essere deciso sotto forma di importo lordo. Può essere deciso un importo netto quale saldo tra uscite ed entrate, se l'ammontare dei contributi di terzi è stato garantito in modo giuridicamente vincolante oppure se il credito viene deciso con riserva di determinate prestazioni da parte di terzi.</p>	<p>La disposizione corrisponde in ampia misura all'art. 39 MLGF. Viene ripreso il contenuto dell'art. 27 cpv. 2 LGVF.</p>
<p>Art. 27 Credito d'impegno</p> <p>⁵ Se prima oppure durante l'esecuzione di un progetto risulta che il credito d'impegno accordato non è sufficiente, deve essere chiesto un credito suppletivo prima di assumere nuovi impegni.</p>	<p>Art. 16 Credito aggiuntivo</p> <p>¹ Il credito aggiuntivo è il complemento di un credito d'impegno non sufficiente.</p> <p>² Se prima oppure durante l'esecuzione di un progetto risulta che il credito d'impegno deciso non è sufficiente, prima di contrarre nuovi impegni va richiesto senza indugio un credito aggiuntivo.</p>	<p>La disposizione corrisponde in ampia misura all'art. 43 MLGF e all'art. 27 cpv. 5 LGVF.</p>
	<p>3. Credito di preventivo e credito suppletivo</p>	
	<p>Art. 17 Credito di preventivo</p> <p>¹ I crediti di preventivo possono essere decisi quali preventivo globale o crediti</p>	<p>Il capoverso 1 corrisponde all'art. 44 cpv. 2 MLGF. Un preventivo globale è un credito globale ai sensi di una voce vincolata con un mandato di prestazioni alla relativa unità amministrativa.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
	<p>individuali.</p> <p>² L'esecutivo decide in merito all'utilizzo dei crediti approvati.</p> <p>³ I crediti non utilizzati decadono alla fine dell'anno d'esercizio.</p>	<p>Un'ordinanza può delegare all'Amministrazione la competenza dell'esecutivo per l'impiego dei crediti di preventivo approvati, fissata nel capoverso 2.</p> <p>Il capoverso 3 corrisponde all'art. 44 cpv. 3 e all'art. 48 cpv. 1 MLGF. Non vanno riprese la regolamentazione concernente il riporto da un anno all'altro di crediti non utilizzati (art. 48 cpv. 2 MLGF), nonché le disposizioni dell'art. 28 cpv. 3 MLGF concernenti la creazione di riserve.</p>
<p>Art. 21 Preventivo</p> <p>⁴ Se al momento dell'allestimento del preventivo per una spesa o un'entrata prevedibile manca ancora l'approvazione cresciuta in giudicato del Popolo, del Parlamento o della Confederazione, i crediti previsti devono essere muniti di un blocco temporaneo. Essi rimangono bloccati fino al momento dell'entrata in vigore della base giuridica.</p>	<p>Art. 18 Blocco temporaneo</p> <p>Spese o uscite prevedibili da crediti d'impegno per i quali al momento della deliberazione sul preventivo manca ancora l'approvazione giuridicamente vincolante, vanno inserite nel preventivo con un blocco temporaneo. Esse rimangono bloccate fino al momento dell'entrata in vigore della base giuridica.</p>	<p>La disposizione sul blocco temporaneo corrisponde all'art. 45 MLGF. Viene ripreso il contenuto dell'art. 21 cpv. 4 LGVF.</p>
<p>Art. 23 Crediti suppletivi e sorpassi di credito</p> <p>¹ Se un compito deve essere svolto ancora nell'anno in corso, ma un credito di preventivo manca oppure non è sufficiente, prima di contrarre ogni nuovo impegno o di effettuare una nuova prestazione deve essere richiesto un credito suppletivo. Spetta in linea di massima alla Commissione della gestione del Gran Consiglio decidere in materia. Essa può sottoporre per decisione al Gran Consiglio istanze per crediti suppletivi. Essa informa il Gran Consiglio in ogni sessione sui crediti suppletivi da essa ap-</p>	<p>Art. 19 Credito suppletivo</p> <p>¹ Il credito suppletivo è il complemento di un credito di preventivo non sufficiente.</p> <p>² Se un compito deve essere svolto ancora nell'anno in corso, ma manca un credito di preventivo oppure esso non è sufficiente, prima di contrarre ogni nuovo impegno deve essere richiesto un credito suppletivo.</p> <p>³ Un credito suppletivo non è necessario:</p> <p>a) per le spese il cui scopo, volume e termine sono stabiliti dal diritto federale, da decisione popolare, legge, ordinanza o decisione del Gran Consi-</p>	<p>Si deve mantenere in ampia misura l'attuale regolamentazione dei crediti suppletivi. Le attuali regolamentazioni dell'art. 23 LGVF vengono inserite negli art. 19, 20 e 32 nLGF. Gli affari che conformemente all'art. 19 cpv. 3 portano a un'esenzione dalla richiesta di crediti suppletivi concernono sia il preventivo globale, sia i crediti individuali.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>provati.</p> <p>² Non occorre per contro un credito suppletivo:</p> <p>a) per le spese il cui scopo, volume e termine sono regolate da diritto federale, decisione popolare, legge, ordinanza o decreto del Gran Consiglio;</p> <p>b) per le spese basate su una decisione giudiziaria;</p> <p>c) per le spese indispensabili del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo in relazione diretta alla giurisprudenza materiale;</p> <p>d) per le spese supplementari che vengono completamente pareggiate nello stesso anno contabile con entrate supplementari o spese minori specifiche;</p> <p>e) se il rinvio di una spesa non coperta da credito fa prevedere un danno;</p>	<p>glio;</p> <p>b) per le spese a seguito di una decisione giudiziaria;</p> <p>c) se a seguito del differimento di una spesa non coperta da credito vi è da attendersi un danno;</p> <p>d) per trasferimenti di crediti tra preventivi globali di un servizio;</p> <p>e) per uscite su cui l'esecutivo può decidere di propria competenza.</p>	
<p>Art. 23 Crediti suppletivi e sorpassi di credito</p> <p>² Non occorre per contro un credito suppletivo:</p> <p>f) per le spese supplementari fino a 50 000 franchi oppure, se superano tale importo, fino al 2 per cento per ciascun credito di preventivo;</p> <p>g) per le spese supplementari annue fino al 20 per cento di un credito d'impegno;</p> <p>h) per le spese supplementari risul-</p>	<p>Art. 20 Esenzione dalla richiesta di crediti suppletivi in caso di crediti individuali del Cantone</p> <p>¹ In caso di crediti individuali del Cantone non è inoltre necessario un credito suppletivo:</p> <p>a) per le spese supplementari fino a 50 000 franchi oppure, se superano tale importo, fino al 2 per cento per ciascun credito individuale;</p> <p>b) per le spese supplementari annue fino al 20 per cento di un credito d'impegno;</p>	<p>Le disposizioni contenute nell'art. 20 nLGF non sono applicabili per i comuni, i comuni patriziali, le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni, poiché sono fatte su misura per il Cantone.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>tanti da un credito d'impegno per l'adempimento di mandati di prestazioni pluriennali della Confederazione o del Gran Consiglio;</p> <p>i) per gli spostamenti di crediti nell'ambito delle spese per il personale dell'Amministrazione cantonale, tra preventivi globali di un servizio, nonché nell'ambito dei crediti di sviluppo delle singole categorie di strade;</p> <p>k) per le spese su cui il Governo può decidere di propria competenza.</p> <p>³ Per le spese di cui al capoverso 2 lettere da d) a k) il Governo stabilisce una procedura d'approvazione secondo le esigenze.</p>	<p>c) per le spese supplementari che vengono completamente compensate nello stesso anno contabile con entrate supplementari o minori spese riferite allo stesso oggetto;</p> <p>d) per trasferimenti di crediti nei settori delle spese per il personale dell'Amministrazione cantonale, nonché della costruzione di strade.</p>	
	4. Finanziamenti speciali	
<p>Art. 13 Finanziamenti speciali</p> <p>¹ Sono considerati finanziamenti speciali i mezzi, la cui destinazione vincolata è prescritta dalla legge e che sono destinati all'adempimento di un determinato compito pubblico.</p> <p>² Gli anticipi per finanziamenti speciali sono soggetti a interessi e sono consentiti solo temporaneamente, qualora la legge non disponga altrimenti.</p>	<p>Art. 21 Finanziamenti speciali</p> <p>¹ Sono possibili finanziamenti speciali se dei mezzi sono vincolati per legge all'adempimento di determinati compiti pubblici.</p> <p>² Spese e ricavi dei finanziamenti speciali vengono registrati nel conto economico, le uscite e le entrate per investimenti nel conto degli investimenti. I saldi dei finanziamenti speciali vengono inseriti a bilancio.</p> <p>³ Gli anticipi per finanziamenti speciali sono consentiti solo provvisoriamente, se la legge non dispone altrimenti.</p>	<p>Le disposizioni sui finanziamenti speciali vengono riprese dall'art. 49 MLGF. Il capoverso 3 corrisponde all'art. 13 cpv. 2 LGVF. Nel Cantone i finanziamenti speciali sono permessi solo in casi eccezionali.</p> <p>Il principio fissato nel capoverso 2 corrisponde a un calcolo dei costi complessivi e va regolarmente rispettato anche per i finanziamenti speciali. Concretamente, la relativa regolamentazione dettagliata va descritta nella legge speciale.</p> <p>La questione del pagamento degli interessi viene lasciata volutamente aperta nella nLGF. Nel Cantone gli anticipi sui finanziamenti speciali sono soggetti a interessi, gli impegni nei confronti di finanziamenti speciali invece no. Per contro, nei comuni vengono pagati gli interessi sia sugli anticipi, sia sugli impegni.</p>
<p>Art. 16 Lasciti e fondazioni</p> <p>¹ Il Governo è competente per accet-</p>	<p>Art. 22 Lasciti e fondazioni</p> <p>¹ L'esecutivo è competente per accet-</p>	<p>L'art. 22 nLGF riprende in sostanza le disposizioni dell'art. 16 LGVF. A titolo di novità, nel capoverso 2 è prevista la possibilità di raggruppare</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>tare a nome del Cantone lasciti e fondazioni dipendenti da parte di terzi.</p> <p>² Se la loro destinazione viene meno oppure se questa non può più essere perseguita in modo conforme, il Governo li raggruppa con altri lasciti o fondazioni dipendenti oppure li scioglie.</p> <p>³ I lasciti e le fondazioni dipendenti vengono gestiti nel quadro della loro destinazione nel conto delle giacenze.</p>	<p>tare fondazioni dipendenti quali lasciti, legati e fondi di terzi.</p> <p>² Se la loro destinazione viene meno, non può più essere perseguita in modo adeguato o se una fondazione dipendente dispone solo di scarsi mezzi, l'esecutivo le raggruppa con altri lasciti o fondazioni dipendenti oppure le scioglie.</p> <p>³ Il Cantone può costituire una fondazione collettiva indipendente. Esso può trasferire fondazioni dipendenti che dispongono di scarsi mezzi in questa fondazione collettiva.</p> <p>⁴ Le fondazioni dipendenti vengono gestite nel bilancio.</p>	<p>fondazioni dipendenti che dispongono di scarsi mezzi. Va considerato scarso un importo inferiore a 50'000 franchi.</p> <p>La disposizione viene inoltre completata nel capoverso 3 con una competenza del Cantone per la costituzione di una fondazione collettiva indipendente. Con questa aggiunta viene attuato l'incarico Pfenninger concernente la fusione di fondazioni ovvero la costituzione di una fondazione collettiva grigionese, accolto dal Gran Consiglio nella sessione di dicembre 2010.</p>
<p>II. Gestione e struttura della contabilità</p>	<p>IV. PRESENTAZIONE DEI CONTI</p>	
	<p>1. In generale</p>	
<p>Art. 7 Principi</p> <p>¹ Le finanze e la contabilità vengono gestite secondo le norme riconosciute per le gestioni finanziarie pubbliche.</p> <p>² La contabilità trasmette una visione chiara, completa e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito, nonché dello sviluppo della gestione finanziaria.</p>	<p>Art. 23 Scopo e standard</p> <p>¹ La presentazione dei conti trasmette un'immagine della gestione finanziaria che corrisponde alla situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito effettiva.</p> <p>² Per le istituzioni che ricevono considerevoli sussidi d'esercizio, l'esecutivo può fissare i principi generalmente riconosciuti della presentazione dei conti validi per esse.</p>	<p>Il capoverso 1 corrisponde all'art. 50 MLGF. Viene stabilito in forma generale il principio vigente <i>True and Fair View</i>, al quale si mira come obiettivo generale ai sensi del MCA2.</p> <p>Conformemente al capoverso 2 il Governo o la sovrastanza comunale può prescrivere degli standard per le istituzioni sovvenzionate. Deve trattarsi di regole generalmente riconosciute (p.es. Swiss GAAP RPC).</p>
<p>Art. 7 Principi</p>	<p>Art. 24 Principi</p>	<p>L'applicazione del principio della scadenza rappresenta uno dei principi centrali del MCA. Con l'introduzione del MCA2 dovrà esplicitare i suoi effetti</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>³ Le uscite e le entrate, nonché gli attivi ed i passivi devono essere registrati senza compensazione reciproca (principio dell'integrità). Tutti i crediti e tutti gli impegni devono essere correntemente rilevati e, ad eccezione dei sussidi garantiti, dichiarati nel conto delle giacenze (principio teorico).</p> <p>⁴ Vale il legame qualitativo, quantitativo e temporale degli importi inseriti nel preventivo.</p>	<p>¹ Tutti gli averi e gli impegni vanno registrati correntemente secondo il principio della scadenza.</p> <p>² I gettiti fiscali vanno registrati secondo il principio di limitazione d'imposta. Per i comuni la loro registrazione è ammissibile anche secondo il principio della scadenza.</p> <p>³ Il Cantone registra le spese di riversamento al momento della garanzia. L'importo garantito è contabilizzato all'attivo e incide sui crediti.</p>	<p>in modo più coerente. In particolare cambia la documentazione delle garanzie di sussidio, nonché dei canoni d'acqua.</p> <p>A titolo di novità, i gettiti fiscali dovranno essere presentati in modo conforme al MCA2 secondo il cosiddetto principio di limitazione d'imposta. Questo cambiamento concerne le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, le imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche, le imposte alla fonte del secondo semestre, le imposte sul dispendio degli stranieri, nonché la quota di partecipazione alle entrate dell'imposta federale diretta. I gettiti fiscali vengono stimati nel preventivo e nel consuntivo sulla base di parametri economici. Nell'anno dell'introduzione, il cambiamento porta di conseguenza a un capitale proprio dichiarato più elevato.</p> <p>I principi della presentazione dei conti vengono definiti in modo più dettagliato nell'ordinanza sulla gestione finanziaria.</p> <p>Molti comuni già oggi registrano i gettiti fiscali secondo il principio della scadenza, alcuni secondo il principio di limitazione d'imposta. Un passaggio allo standard minimo (principio della scadenza) deve avvenire solo in singoli casi.</p>
	<p>2. Iscrizione a bilancio, valutazione e ammortamenti</p>	
<p>Art. 11 Valutazione</p> <p>¹ I beni finanziari vengono valutati secondo principi commerciali.</p> <p>² I beni amministrativi vengono inseriti nel bilancio al massimo al loro valore d'acquisto o al costo di produzione, deducendo adeguati ammortamenti.</p> <p>³ I trasferimenti dai beni finanziari ai beni amministrativi avvengono al valore commerciale.</p> <p>⁴ I trasferimenti dai beni amministrativi ai beni finanziari avvengono al valore contabile.</p>	<p>Art. 25 Valutazione dei beni finanziari e del capitale di terzi</p> <p>¹ I beni finanziari vengono valutati secondo principi commerciali.</p> <p>² Gli investimenti nei beni finanziari vengono iscritti a bilancio al valore di mercato. I fondi e gli edifici vengono valutati almeno ogni cinque anni al valore di mercato nel giorno di riferimento dell'iscrizione a bilancio.</p> <p>³ I trasferimenti dai beni finanziari ai beni amministrativi avvengono al valore di mercato.</p> <p>⁴ Il capitale di terzi viene valutato al</p>	<p>Le disposizioni sulle valutazioni dei beni finanziari e amministrativi sono riprese dall'art. 11 LGVF e dall'art. 54 MLGF. Anche per l'iscrizione a bilancio del capitale di terzi valgono i principi generalmente riconosciuti. Invece del termine "valore venale" viene utilizzato il termine "valore di mercato".</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>Art. 12 Ammortamenti</p> <p>¹ I beni amministrativi devono venire regolarmente ammortizzati in base al valore contabile residuo, in modo da garantire un autofinanziamento degli investimenti conforme alle finanze e all'economia pubblica. L'ammortamento ammonta, fatta salva una disposizione divergente di una legge o di una decisione popolare, annualmente ad almeno il 10 per cento per ogni categoria di beni.</p> <p>² I prestiti e le partecipazioni dei beni amministrativi devono essere ammortizzati secondo principi commerciali.</p> <p>³ Gli investimenti netti che vengono effettuati nel quadro di finanziamenti speciali vengono ammortizzati nella misura del 100 per cento.</p> <p>⁴ Nella misura in cui la situazione finanziaria lo consenta, nel preventivo possono essere previsti ammortamenti straordinari.</p>	<p>valore nominale.</p> <p>Art. 26 Valutazione e ammortamento dei beni amministrativi</p> <p>¹ I beni amministrativi vengono iscritti a bilancio ai costi di acquisto o di produzione. Se non sono risultati costi, vengono iscritti a bilancio al valore di mercato.</p> <p>² I beni amministrativi esposti a una svalutazione in seguito all'utilizzo vengono regolarmente ammortizzati in modo lineare per categoria d'investimento secondo la durata di utilizzo ipotizzata. Va tenuta una contabilità degli investimenti.</p> <p>³ I contributi per investimenti e gli investimenti netti del Cantone effettuati nel quadro di finanziamenti speciali vengono ammortizzati nella misura del 100 per cento.</p> <p>⁴ Se per una voce dei beni amministrativi si prevede una perdita di valore duratura e che supera i valori contabili, il suo valore contabile viene rettificato di conseguenza.</p> <p>⁵ I trasferimenti dai beni amministrativi ai beni finanziari avvengono al valore contabile.</p>	<p>L'art. 26 corrisponde in ampia misura all'art. 55 MLGF (valutazione e ammortamento dei beni amministrativi).</p> <p>Capoverso 2: la durata di utilizzo per categoria d'investimento viene disciplinata a livello di ordinanza.</p> <p>Capoverso 3: la tenuta del conto stradale ai sensi di un finanziamento speciale conformemente all'art. 13 LGVF e all'art. 21 nLGF e dunque quale conto indipendente, avviene in seguito alla grande importanza del conto stradale e alla particolare regolamentazione delle competenze. In questo modo viene creato un quadro trasparente affinché il Gran Consiglio possa occuparsi della gestione finanziaria del conto stradale. Il finanziamento e la gestione delle uscite per le strade possono avvenire in modo razionale solo sotto forma di finanziamento speciale con un ammortamento del 100% degli investimenti. Il debito stradale sostituisce un ammortamento ridotto. Si prevede perciò di proseguire con la gestione dimostratasi valida che prevede l'ammortamento immediato e completo degli investimenti netti del Cantone all'interno di finanziamenti speciali.</p> <p>Conformemente al MCA2, l'ammortamento di contributi per investimenti presso il sovvenzionatore si conforma alla durata di vita dell'investimento materiale finanziato. Poiché in base al concetto di proprietà di diritto civile, il Cantone, nonostante il (co)finanziamento, non risulta proprietario, l'importo degli investimenti netti attivato (standard minimo MCA2) deve essere subito ammortizzato integralmente.</p> <p>Il mantenimento degli ammortamenti integrali dei contributi per investimenti e degli investimenti netti all'interno dei finanziamenti speciali rappresenta una deroga ai principi della presentazione dei conti del MCA2 e va dunque presentato nell'allegato.</p>
<p>VIII. Registrazioni contabili e pagamenti</p>	<p>V. GESTIONE FINANZIARIA A LIVELLO AMMINISTRATIVO</p>	
	<p>Art. 27 Sistema di controllo interno</p> <p>¹ Tenendo conto della situazione di ri-</p>	<p>L'art. 27 corrisponde in ampia misura all'art. 68 MLGF (riduzione al minimo del rischio) e all'art. 69 MLGF (sistema di controllo interno). Finora, un'indicazione secondo cui i servizi devono provvedere a un sistema di controllo</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
	<p>schio e del rapporto costi/utilità, l'esecutivo adotta le misure necessarie per:</p> <p>a) proteggere il patrimonio; b) assicurare l'impiego appropriato dei fondi; c) evitare o scoprire errori e irregolarità nella tenuta dei conti, e per d) garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti e l'affidabilità del rendiconto.</p> <p>² Il sistema di controllo interno comprende misure regolatorie, organizzative e tecniche. L'esecutivo emana le relative istruzioni.</p> <p>³ Le direzioni delle unità amministrative sono responsabili per l'introduzione, l'impiego e la sorveglianza del sistema di controllo nella loro sfera di competenza.</p>	<p>interno (SCI) opportuno si trova solo nell'art. 50 lett. c OGFC. L'importanza del SCI giustifica una determinazione più vincolante a livello di legge in senso formale.</p> <p>Il Governo è di principio competente per il controllo interno. Ai sensi dell'ampia gestione dei rischi, a esso viene attribuita grande importanza. Il controllo interno serve a elaborare la strategia della migliore protezione possibile del patrimonio.</p> <p>In dettaglio, un SCI comprende sia misure regolatorie (p.es. emanazione di istruzioni e regolamenti), sia organizzative (p.es. nomina di persone competenti), sia misure tecniche (p.es. installazione e aggiornamento di un sistema contabile elettronico).</p> <p>Nei comuni è compito della sovranza comunale provvedere a un SCI opportuno e ponderato in base ai rischi. Il Cantone presenterà degli standard minimi.</p>
	<p>VI. STATISTICA FINANZIARIA</p>	
	<p>Art. 28 Risultati della statistica finanziaria</p> <p>¹ Il conto annuale contiene i risultati della statistica finanziaria. Essi rappresentano il confronto di una serie temporale e devono essere coordinati alle prescrizioni della statistica finanziaria federale, nonché essere paragonabili tra enti pubblici dello stesso livello ed enti pubblici di diversi livelli.</p> <p>² I comuni, i comuni patriziali, le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni sono tenuti a fornire al Cantone i dati necessari per allestire una</p>	<p>Nel capoverso 1 viene ripreso il contenuto dell'art. 70 MLGF.</p> <p>Ai sensi di un'armonizzazione, i risultati della statistica finanziaria devono essere coordinati alle prescrizioni della statistica finanziaria federale e devono essere comparabili tra i Cantoni, nonché tra i comuni.</p> <p>L'Amministrazione federale delle finanze metterà a disposizione di Cantoni e comuni prescrizioni per la registrazione dei dati di statistica finanziaria.</p> <p>Una statistica finanziaria minima è sensata anche per i comuni patriziali e per gli enti della collaborazione intercomunale. L'Ufficio per i comuni pubblica da anni una statistica finanziaria dei comuni. È auspicabile sfruttare le possibilità tecniche già esistenti per semplificare la realizzazione della statistica finanziaria.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
	statistica finanziaria adeguata secondo le prescrizioni cantonali.	
	VII. COMPETENZE CANTONALI	Al fine di delimitare in modo possibilmente chiaro il campo d'applicazione della nLGF per il Cantone e per i comuni viene creata una sezione separata relativa alle competenze cantonali. Queste disposizioni non valgono per i comuni, per i comuni patriziali, per le organizzazioni regionali e per le corporazioni di comuni.
<p>Art. 2 Base legale per spese</p> <p>² Il Gran Consiglio può:</p> <p>a) decidere spese ricorrenti fino a 50 000 franchi per unità e anno e spese una tantum fino a 100 000 franchi, qualora servano all'adempimento di un compito costituzionale;</p> <p>b) decidere spese nell'ambito della collaborazione e del coordinamento intercantonali, qualora collabori almeno la metà dei Cantoni interessati;</p> <p>c) decidere spese nell'ambito della collaborazione e del coordinamento internazionali.</p> <p>Art. 26 Competenze di spesa</p> <p>¹ Riguardo alla competenza per l'approvazione di nuove spese fanno stato le disposizioni sul referendum finanziario. Qualora vengano raggiunti i limiti del referendum finanziario facoltativo, deve essere allestito un messaggio speciale all'indirizzo del Gran Consiglio.</p> <p>² Le spese vincolate vengono approvate dal Gran Consiglio attraverso il preventivo, indipendentemente dalla</p>	<p>Art. 29 Competenze di spesa del Gran Consiglio</p> <p>¹ Senza base giuridica il Gran Consiglio può:</p> <p>a) decidere spese ricorrenti fino a 50 000 franchi per unità e anno e spese una tantum fino a 100 000 franchi, se servono all'adempimento di un compito costituzionale;</p> <p>b) decidere spese nell'ambito della collaborazione e del coordinamento intercantonali, se collabora almeno la metà dei Cantoni interessati;</p> <p>c) decidere spese nell'ambito della collaborazione e del coordinamento internazionali.</p> <p>² Le spese vincolate vengono approvate dal Gran Consiglio attraverso il preventivo, indipendentemente dalla loro entità. Esso può anche decidere in via preliminare su crediti d'impegno.</p> <p>³ Riguardo alla competenza per l'approvazione di spese liberamente determinabili fanno stato le disposizioni sul referendum finanziario. Se vengono raggiunti i limiti del referendum finanziario facoltativo, deve essere al-</p>	<p>Le disposizioni sulle competenze di spesa del Gran Consiglio vengono riprese dal diritto previgente, ovvero dall'art. 2 cpv. 2 e dall'art. 26 LGVF.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>loro entità. Esso può anche decidere in via preliminare su crediti d'impegno.</p>	<p>lestito un messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio.</p>	
<p>Art. 10 Beni finanziari ed amministrativi</p> <p>² La decisione d'investimento e di alienazione di beni finanziari e la riassunzione di capitale di terzi rientra nella competenza del Governo. Esso può delegare questa competenza per affari di minore portata al Dipartimento delle finanze e dei comuni.</p> <p>⁴ Se il bisogno di un valore patrimoniale per l'adempimento di un compito pubblico viene definitivamente meno, il Governo trasferisce questo valore nei beni finanziari.</p>	<p>Art. 30 Competenze concernenti i beni finanziari</p> <p>La decisione d'investimento e di alienazione di beni finanziari e la ricerca di capitale di terzi rientra nella competenza esclusiva del Governo.</p>	<p>Il termine "competenza" utilizzato nell'art. 10 cpv. 2 LGVF viene precisato con l'aggiunta del termine "esclusiva". Con questa delega non viene considerata unicamente la competenza specifica, bensì anche la competenza finanziaria. Per affari di minore portata, il Governo può delegare questa competenza al dipartimento competente in un'ordinanza.</p>
<p>Art. 18 Pianificazione dei compiti e finanziaria</p> <p>³ Il Gran Consiglio fissa valori indicativi politico-finanziari per l'allestimento del preventivo annuo, tenendo conto dei principi della gestione finanziaria.</p> <p>⁴ Il programma di Governo e il piano finanziario devono essere rielaborati ogni anno ai sensi di una pianificazione continua. I risultati devono essere comunicati al Gran Consiglio.</p>	<p>Art. 31 Programma di Governo e piano finanziario</p> <p>¹ Il Gran Consiglio fissa ogni quattro anni valori indicativi di politica finanziaria per l'allestimento del preventivo annuale, tenendo conto dei principi della gestione finanziaria. In caso di modifiche importanti, il Gran Consiglio adegua i valori indicativi entro il periodo di pianificazione.</p> <p>² I risultati del programma di Governo elaborato annualmente e del piano finanziario vanno comunicati al Gran Consiglio.</p>	<p>L'art. 31 disciplina le competenze nel settore del programma di Governo e del piano finanziario. Esso completa l'art. 7 nLGF.</p> <p>Nel capoverso 1 viene inserita una nuova disposizione che disciplina la procedura per un adeguamento dei valori indicativi di politica finanziaria entro il periodo di pianificazione di quattro anni.</p>
<p>Art. 22 Crediti</p> <p>² Il Governo decide in merito all'utilizzo dei crediti approvati. Esso può dele-</p>	<p>Art. 32 Crediti di preventivo e crediti suppletivi</p> <p>¹ In considerazione delle proprie diret-</p>	<p>Il capoverso 1 contiene direttive relative ai preventivi globali. Per quanto riguarda i crediti individuali, nell'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale (OGFC) il Governo stabilirà secondo quali criteri saranno definiti.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>gare questa competenza ai Dipartimenti e ai servizi.</p> <p>Art. 21 Preventivo</p> <p>² In considerazione delle proprie prescrizioni sui risultati il Gran Consiglio fissa un preventivo globale per ogni gruppo di prodotti di un servizio.</p> <p>³ Esso decide quali crediti separati:</p> <p>a) i contributi del conto di gestione corrente e del conto degli investimenti;</p> <p>b) particolari voci di spesa e di entrata esterne ai servizi;</p> <p>c) spese d'investimento per opere di sovrastruttura di proprietà del Cantone e per la costruzione di strade;</p> <p>d) mutui e partecipazioni.</p> <p>Art. 23 Crediti suppletivi e sorpassi di credito</p> <p>¹ Se un compito deve essere svolto ancora nell'anno in corso, ma un credito di preventivo manca oppure non è sufficiente, prima di contrarre ogni nuovo impegno o di effettuare una nuova prestazione deve essere richiesto un credito suppletivo. Spetta in linea di massima alla Commissione della gestione del Gran Consiglio decidere in materia. Essa può sottoporre per decisione al Gran Consiglio istanze per crediti suppletivi. Essa informa il Gran Consiglio in ogni sessione sui crediti suppletivi da essa approvati.</p>	<p>tive sui risultati il Gran Consiglio fissa un preventivo globale per ogni gruppo di prodotti di un servizio. Non sono compresi i crediti individuali.</p> <p>² In merito a richieste di crediti suppletivi del Cantone decide di principio la Commissione della gestione del Gran Consiglio. Essa può sottoporre per decisione al Gran Consiglio delle proposte. Durante ogni sessione essa informa il Gran Consiglio sui crediti suppletivi da essa decisi.</p>	<p>In sostanza viene ripreso l'art. 21 LGVF.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>Art. 19 Accordi di programma e di prestazioni con Confederazione, Cantoni e comuni</p>	<p>Art. 33 Accordi di programma e di prestazioni con Confederazione, Cantoni e comuni</p>	<p>Nella versione per il messaggio al Gran Consiglio, l'art. 19 LGVF viene ripreso nel nuovo diritto senza modifiche contenutistiche.</p>
<p>Art. 15 Mezzi della Lotteria intercantonale</p> <p>¹ Tra il 22 ed il 27 per cento dell'aliquota cantonale annua del provento netto della Lotteria intercantonale viene attribuito al Fondo per lo sport. La decisione sull'impiego dei mezzi del Fondo per lo sport compete al Governo.</p> <p>² I mezzi rimanenti confluiscono nel finanziamento speciale della Lotteria intercantonale. Per la promozione della cultura, nonché per la protezione della natura e del patrimonio culturale sono a disposizione almeno due quinti ciascuno. Il Governo decide sull'importo rimanente.</p>	<p>Art. 34 Mezzi della Lotteria intercantonale</p> <p>¹ Il Gran Consiglio attribuisce tra il 22 e il 27 per cento dell'aliquota cantonale annua del provento netto della Lotteria intercantonale al finanziamento speciale "Fondo per lo sport". Sull'impiego dei mezzi del Fondo per lo sport decide il Governo in competenza esclusiva.</p> <p>² Gli ulteriori mezzi confluiscono nel finanziamento speciale "Lotteria intercantonale". Per la promozione della cultura, nonché per la protezione della natura e del paesaggio sono a disposizione mezzi per almeno due quinti ciascuno. Il Gran Consiglio decide in merito in competenza esclusiva. Il Governo decide in competenza esclusiva sull'importo rimanente.</p>	<p>In una sentenza del 3 marzo 2010 concernente la possibilità di sottoporre a referendum i contributi dal fondo di lotterie (sentenza 1C_493/2009), il Tribunale federale ha deciso che anche l'impiego di mezzi dal fondo della lotteria intercantonale di un Cantone è di principio soggetto alle disposizioni sul referendum finanziario. Un'esclusione del referendum finanziario presupporrebbe una chiara delega delle competenze di spesa al Parlamento cantonale e/o al Governo. Per mantenere la prassi vigente finora, secondo la quale il Gran Consiglio e il Governo possono decidere in competenza esclusiva in merito ai contributi del fondo, la disposizione relativa ai mezzi della lotteria intercantonale va completata di conseguenza.</p>
<p>Art. 24 Tribunale cantonale e Tribunale amministrativo</p> <p>¹ Per quanto riguarda le competenze decisionali relative ai crediti, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo sono equiparati al Governo.</p> <p>² Per quanto necessario per il settore giudiziario, essi possono, dopo aver sentito il Dipartimento competente per le finanze e il Controllo delle finanze, emanare tramite ordinanza disposi-</p>	<p>Art. 35 Tribunale cantonale e Tribunale amministrativo</p> <p>¹ Per quanto riguarda le competenze decisionali relative ai crediti, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo sono equiparati al Governo.</p> <p>² Per le spese indispensabili in relazione diretta alla giurisprudenza materiale non è necessario un credito suppletivo.</p>	<p>Le particolari competenze del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo vengono riprese senza modifiche dall'art. 23 cpv. 2 lett. c e dall'art. 24 LGVF e riassunte in un articolo.</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>zioni derogatorie di diritto finanziario.</p> <p>Art. 23 Crediti suppletivi e sorpassi di credito</p> <p>² Non occorre per contro un credito suppletivo:</p> <p>c) per le spese indispensabili del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo in relazione diretta alla giurisprudenza materiale;</p>	<p>³ Per quanto necessario per il settore giudiziario, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo possono, dopo aver sentito il Dipartimento delle finanze e dei comuni e il Controllo delle finanze, emanare tramite ordinanza disposizioni derogatorie di diritto finanziario.</p>	
<p>IV. Sussidi cantonali art. 29 – 37 LGVF</p>	<p>VIII. SUSSIDI CANTONALI</p>	<p>Nell'ambito della presentazione del messaggio al Gran Consiglio, le disposizioni nella sezione IV. Sussidi cantonali (art. 29 – 37) della LGVF vengono riprese nel nuovo diritto.</p>
<p>V. Vigilanza finanziaria art. 38 – 57 LGVF</p>		<p>Le disposizioni relative alla vigilanza finanziaria vanno inserite in una legge separata sulla vigilanza finanziaria nel quadro del messaggio concernente il MCA2.</p>
<p>VI. Disposizioni finali</p>	<p>IX. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p>	
<p>Art. 58 Abrogazione di atti normativi</p> <p>Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla gestione finanziaria del 18 giugno 2004.</p>	<p>Art. 36 Abrogazione di atti normativi</p> <p>Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del 30 agosto 2007.</p>	<p>Con l'entrata in vigore della revisione totale della LGF, la LGVF vigente del 18 giugno 2004 verrà abrogata integralmente. Le disposizioni relative alla vigilanza finanziaria (art. 38 – 57) vengono trasferite in una legge separata sulla vigilanza finanziaria.</p>
<p>Legge sul Gran Consiglio</p> <p>Art. 62 2. Programma di Governo e piano finanziario</p> <p>¹ Il programma di Governo ed il piano finanziario fissano le priorità e il quadro</p>	<p>Art. 37 Modifica di atti normativi</p> <p>1. La legge sul Gran Consiglio (LGC) dell'8 dicembre 2005 (CSC 170.100) è modificata come segue:</p> <p>Art. 62 cpv. 2 – 4</p> <p>² Il Gran Consiglio decide la struttura</p>	<p>In accordo con i concetti della LGF, l'art. 62 LGC va formulato in modo più semplice e preciso. Conformemente all'art. 32 nLGF, in considerazione delle proprie direttive sui risultati il Gran Consiglio fissa un preventivo globale per ogni gruppo di prodotti di un servizio. Ogni quattro anni il Gran Consiglio stabilisce la struttura dei gruppi di prodotti dell'intera Amministrazione cantonale. Ciò avverrà prima di ogni periodo di pianificazione. Il piano finanziario e il preventivo annuale dovranno orientarsi a tale struttura. In linea di principio, in questo modo la struttura del gruppo di prodotti è</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>finanziario per il periodo di pianificazione.</p> <p>² Prima di ogni periodo di pianificazione del piano finanziario il Governo chiede al Gran Consiglio l'articolazione dei gruppi di prodotti nel preventivo globale.</p> <p>³ Questa articolazione rimane vincolante per il periodo di pianificazione.</p> <p>⁴ Modifiche possono essere decise soltanto dalla maggioranza dei deputati.</p> <p>Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni</p> <p>Art. 49 Tenuta della contabilità e dei conti d'esercizio</p> <p>¹ I comuni sono obbligati a tenere una contabilità per tutta la loro gestione finanziaria e ad allestire annualmente il conto d'esercizio.</p> <p>² La contabilità viene gestita secondo le norme riconosciute per le gestioni finanziarie pubbliche.</p> <p>³ Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto comunale, approvato dall'assemblea comunale o dal parlamento comunale, deve essere trasmesso al Dipartimento unitamente al rapporto della commissione della gestione.</p> <p>Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStr)</p> <p>Art. 55 cpv. 3</p>	<p>dei gruppi di prodotti per ogni periodo di pianificazione. Su proposta del Governo può decidere cambiamenti all'interno del periodo di pianificazione.</p> <p>³ Abrogato</p> <p>⁴ Abrogato</p> <p>2. La legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (CSC 175.050) è modificata come segue:</p> <p>Art. 49 cpv. 2</p> <p>² La contabilità viene gestita secondo le norme riconosciute per le gestioni finanziarie pubbliche. Per i comuni politici valgono le prescrizioni della legge cantonale sulla gestione finanziaria, in assenza di disposizioni cantonali divergenti. Per i comuni patriziali, nonché per le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni le direttive sulla conduzione della gestione finanziaria cantonale fanno stato per analogia.</p> <p>3. La legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStr) del 1° settembre 2005 (CSC 807.100) è modificata come segue:</p>	<p>vincolante per il periodo di pianificazione quadriennale. All'interno del periodo di pianificazione devono tuttavia essere possibili cambiamenti proposti dal Governo. Simili cambiamenti possono eventualmente essere richiesti e decisi nel quadro del messaggio sul preventivo. In questo modo i capoversi 3 e 4 risultano superflui.</p> <p>Il campo d'applicazione della nLGF per i comuni, i comuni patriziali, nonché per le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni deve trovare menzione esplicita anche nella legge sui comuni. In questo senso va completato l'art. 49 (tenuta della contabilità e dei conti d'esercizio). La prima frase del capoverso 2, secondo cui la contabilità va gestita secondo le norme riconosciute per le gestioni finanziarie pubbliche, viene ripresa senza modifiche. Nella seconda frase viene stabilito che le direttive sulla conduzione della gestione finanziaria cantonale valgono anche per i comuni. Il collegamento con la corrispondente disposizione dell'art. 1 cpv. 3 nLGF chiarisce cosa si intende con norme riconosciute e che esse valgono allo stesso modo per il Cantone e per i comuni politici. Per i comuni patriziali, nonché per le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni è prevista unicamente una validità per analogia.</p> <p>In virtù dell'art. 21 OGFC, dalla quota cantonale della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) pari a circa 49 mio. di franchi, 10,8 mio. di franchi vengono destinati direttamente al conto stradale. A titolo di novità, l'intera quota TTPCP va accreditata direttamente al conto</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>³ Esso stabilisce con il preventivo il sussidio ordinario dai fondi pubblici destinato al conto stradale. Questo sussidio ammonta almeno al 75 e al massimo al 125 per cento delle imposte sulla circolazione. In caso di chiusura positiva del consuntivo il Gran Consiglio può concedere sussidi supplementari per ridurre il debito stradale.</p> <p>Art. 56 lett. a</p> <p>Le spese del conto stradale vengono finanziate segnatamente mediante:</p> <p>a) sussidi e quote vincolate allo scopo provenienti da ricavi della Confederazione;</p> <p>Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA)</p> <p>Art. 13 Partecipazione del Cantone a società idroelettriche</p> <p>Sulla partecipazione del Cantone a società idroelettriche decide:</p> <p>a) in caso di una prima partecipazione: il Gran Consiglio. Questa decisione è definitiva.</p> <p>b) in caso di aumento di una partecipazione esistente: il Governo. Questa decisione è definitiva.</p>	<p>Art. 55 cpv. 3</p> <p>³ Esso stabilisce con il preventivo il sussidio ordinario dai fondi pubblici destinato al conto stradale. Questo sussidio ammonta almeno al 25 e al massimo al 75 per cento delle imposte di circolazione. In caso di chiusura positiva del consuntivo, il Gran Consiglio può concedere sussidi supplementari per ridurre il debito stradale.</p> <p>Art. 56 lett. a</p> <p>Le spese del conto stradale vengono finanziate segnatamente mediante:</p> <p>a) sussidi e quote vincolate allo scopo provenienti da ricavi della Confederazione, inclusa l'intera quota alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP);</p> <p>4. La legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) del 12 marzo 1995 (CSC 810.100) è modificata come segue:</p> <p>Art. 13 Partecipazione del Cantone a società idroelettriche</p> <p>Abrogato</p>	<p>stradale. La quota dai mezzi statali generali va invece ridotta in misura del contributo supplementare pari a circa 38 mio. di franchi. Dal 2008 questa quota ammonta a 65 mio. di franchi. Conformemente all'art. 55 cpv. 3 LStra, il relativo quadro è almeno del 75 per cento e al massimo del 125 per cento delle imposte sui veicoli a motore. I mezzi TTPCP pari a 38 mio. di franchi che andranno ora destinati direttamente al conto stradale ammontano a quasi il 54 per cento delle imposte sui veicoli a motore. I limiti indicati nella LStra vanno ridotti di 50 punti percentuali e saranno quindi del 25 – 75 per cento. L'importo da mezzi statali generali va ridotto dagli attuali 65 mio. di franchi a 27 mio. di franchi. Questo corrisponde al 38 per cento delle imposte sui veicoli a motore. Questo trasferimento avviene in modo neutrale dal profilo dei costi.</p> <p>Affinché l'attribuzione dell'intera quota TTPCP sia ancorata nella legge, l'art. 56 lett. a LStra viene completato di conseguenza.</p> <p>Nel quadro delle ultime revisioni della legge cantonale sulla gestione finanziaria, le partecipazioni del Cantone in società idroelettriche sono state trasferite nei beni amministrativi. Nel corso degli ultimi anni l'ambiente per le partecipazioni in società idroelettriche è radicalmente mutato. Con la liberalizzazione del mercato dell'elettricità a partire dal 2008 e con l'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni con effetto al 1° gennaio 2009, sono mutate in particolare le condizioni quadro legislative e normative. Il Governo ha rinviato a questa situazione nella risposta all'interpellanza Pfenninger concernente il trasferimento della partecipazione del Cantone in "Rätia Energie" dai beni amministrativi ai beni finanziari del 23 febbraio 2010. Le partecipazioni in società idroelettriche non sono più una conseguenza diretta della legislazione sui diritti d'acqua. Di conseguenza, esse vanno attribuite ai beni finanziari. Conformemente all'art. 30 nLGF, per l'acquisto e la vendita di beni finanziari, è competente il Governo. In questo contesto la regolamentazione esistente dell'art. 13 LGDA non è più opportuna. A titolo di novità, la competenza de-</p>

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
		cisionale spetta al Governo sia per prime partecipazioni, sia per aumenti.
	<p>Art. 38 Trasferimento di voci di bilancio I trasferimenti di valori patrimoniali dai beni finanziari nei beni amministrativi, necessari con l'entrata in vigore della presente legge, vengono effettuati senza ulteriori procedure di approvazione di spesa tramite il bilancio.</p>	Con questa disposizione si mira a creare una situazione inequivocabile per quanto riguarda l'attribuzione dei valori patrimoniali ai beni finanziari o amministrativi conformemente all'art. 2 nLGF. I trasferimenti necessari vanno effettuati direttamente tramite il bilancio.
	<p>Art. 39 Nuova valutazione del bilancio</p> <p>¹ Con l'entrata in vigore della presente legge viene effettuata una nuova valutazione dei beni finanziari, dei beni amministrativi del Cantone ad eccezione dei contributi per investimenti, delle strade, degli accantonamenti, nonché delle voci della limitazione contabile.</p> <p>² Utili di rivalutazione dei beni finanziari e amministrativi, nonché utili o perdite dovute alla nuova valutazione degli accantonamenti e della limitazione contabile vengono accreditati o addebitati direttamente al capitale proprio.</p> <p>³ I comuni politici non procedono a una nuova valutazione dei beni amministrativi.</p>	<p>La riserva di rivalutazione che viene a crearsi con la rivalutazione delle voci con obbligo di ammortamento serve a registrare gli ammortamenti degli anni successivi, eventualmente maggiorati, di modo che negli anni successivi essi non abbiano ripercussioni sul conto economico e che il tasso fiscale non venga gravato in modo sproporzionato.</p> <p>Con il passaggio al MCA2, i beni finanziari saranno nuovamente valutati e un utile di rivalutazione nel bilancio d'apertura sarà attribuito a una riserva di nuova valutazione. Allo stesso modo vengono valutati di nuovo i mutui e le partecipazioni dei beni amministrativi, nonché gli accantonamenti e le voci della limitazione contabile e un utile o una perdita di valutazione andranno attribuiti a una riserva di rivalutazione. Al termine del primo anno la riserva di nuova valutazione e la riserva di rivalutazione (senza quota concernente la rivalutazione delle voci con obbligo di ammortamento) vengono trasferite al capitale proprio e dunque sciolte.</p> <p>La nuova valutazione delle voci di bilancio presso comuni, comuni patriziali, organizzazioni regionali e corporazioni comunali deve avvenire solo al momento della completa implementazione del MCA2, che andrà effettuata entro 5 anni (cfr. art. 35).</p>
<p>Art. 60 Diritto transitorio</p> <p>¹ La nuova gestione pubblica verrà introdotta a tappe entro al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente revisione. I Dipartimenti sta-</p>	<p>Art. 40 Termine transitorio</p> <p>¹ Ai comuni politici viene concesso un termine transitorio di cinque anni per adeguare la loro gestione finanziaria alla legge. Il trasferimento di voci di</p>	La nLGF considera maggiormente le esigenze dei comuni rispetto a quanto avviene con la legislazione odierna. È dunque giustificato che anche le nuove basi legali entrino in vigore con l'entrata in vigore delle nuove basi (e con l'abrogazione di quelle attuali). In questo modo, grazie alle nuove basi è possibile colmare delle lacune. Eventuale diritto comunale divergente può

LGVF vigente CSC 710.100	Nuova LGF-MCA2 (nLGF)	Spiegazioni
<p>biliscono quali servizi cambiano gestione in quale tappa.</p> <p>² Fino al cambiamento di gestione, per i servizi interessati continua a fare stato la legge sulla gestione finanziaria nella versione del 18 giugno 2004. Sono invece valide le revisioni attuate indipendentemente dalla nuova gestione pubblica.</p> <p>³ Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo introducono la nuova gestione pubblica secondo i principi di GRiforma entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente revisione parziale.</p>	<p>bilancio e la nuova valutazione del bilancio vengono effettuati per il rispettivo momento dell'adeguamento. Disposizioni comunali concernenti la gestione finanziaria in contrasto con la presente legge sono abrogate dopo 5 anni dall'entrata in vigore della legge.</p> <p>² I comuni patriziali, le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni devono adeguare la loro gestione finanziaria allo standard minimo entro 5 anni.</p> <p>³ Il consuntivo corrente al momento dell'entrata in vigore viene chiuso secondo la legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del 30 agosto 2007.</p>	<p>essere mantenuto per al massimo 5 anni.</p> <p>Per motivi pratici, è impossibile introdurre integralmente allo stesso momento del Cantone i nuovi standard per la presentazione dei conti MCA2 nei comuni o gli standard minimi nei comuni patriziali, nelle organizzazioni regionali e nelle corporazioni di comuni. I lavori di adattamento vanno effettuati per un numero più elevato di enti pubblici (numero di comuni al 1.1.2011: 178). Inoltre, tra le altre cose vanno tenuti in debita considerazione i diversi presupposti informatici e il trilinguismo.</p> <p>Nel quadro della presente regolamentazione transitoria, agli enti pubblici menzionati viene concesso un termine transitorio di cinque anni per adeguare la loro presentazione dei conti.</p> <p>Il capoverso 3 concerne il Cantone. L'entrata in vigore della nLGF è prevista per il 1° aprile 2012. Il consuntivo di tale anno deve ancora essere chiuso secondo la LGVF vigente.</p>
<p>Art. 61 Referendum ed entrata in vigore</p> <p>¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.</p> <p>² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Art. 41 Referendum ed entrata in vigore</p> <p>¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.</p> <p>² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.</p>	